

N. 82 /2025 sub. 2 V.G.

TRIBUNALE DI LANCIANO

Volontaria giurisdizione affari concorsuali

Il Giudice designato, dott.ssa Chiara D'Alfonso

1. visto il ricorso depositato il 23 gennaio 2025 da [redacted] P.IVA_1

Camera di Commercio Chieti -

Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. [redacted] ([redacted]), nato a

[redacted] - [redacted]
- pec: [redacted], con il quale la società ha chiesto venga accordata la misura cautelare del divieto di azioni esecutive e cautelari sul controvalore dei titoli della ricorrente accreditati sul c/c acceso presso la [redacted] anche per il tramite di operazioni di compensazione, nonché la misura del divieto nei confronti dei creditori non aderenti (creditori chirografari) di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul controvalore dei titoli che verranno accreditati sul c/c acceso presso la [redacted].

Considerato che la domanda è stata corredata da parere favorevole rilasciato dall'esperto nel quale questi ripercorre le attività compiute nel corso della composizione negoziata, a far data dal suo avvio, lo stato degli accordi conclusi e delle attività poste in essere per la conclusione di soluzioni ex art 23 CCI

Nella proposta di composizione negoziata che la [redacted] ha sottoposto ai creditori emergono:

- a) Dismissione dell'asset Hotel (Cessione ex art 22 CCI)
- b) Continuità operativa del [redacted] attraverso la ^{Cont} [redacted]
- c) Progetto di fusione tra [redacted] e [redacted]

Punti tutti che risultano eseguiti :

- a) in data 25.9.2025 si è perfezionata con atto per Notaio [redacted] di Pescara, la cessione del ramo di azienda costituito dal [redacted] sito in Fossacesia alla [redacted] risultata aggiudicataria definitiva a seguito di procedura competitiva con contestuale estinzione del corrispettivo, il debito residuo, pari ad euro 1.034.660,26, del mutuo ipotecario di originari Euro 1.200.000,00 per Notaio *Per_2* del 29.11.2019 rep. 7322 e cancellata l'ipoteca iscritta a Chieti al n. 2609 RP con formalità del 4.12.2019 di euro 2.400.000,00 a garanzia del predetto mutuo sull'immobile oggetto di cessione (credito [redacted])
- b) continuità operative della [redacted], pur con margine di ricavo inferiore rispetto alle aspettative;
- c) progetto di fusione concluso in data 25 agosto 2025 .

A seguito della dismissione dell'asset [redacted] ed estinzione del mutuo con pagamento del debito ipotecario [redacted] le trattative con i creditori hanno avuto una accelerazione anche grazie alla misura

cautelare concessa medio tempore sulle somme depositate presso il conto acceso per la frutto dell' incasso del ricavato della vendita autorizzata ex art 22 CCI.

Il blocco della escussione della garanzia BDM – MCC Gruppo SME ha consentito le trattative tra creditori parimenti garantiti e la conclusione di quasi tutti gli accordi con i creditori facenti parte del ceto bancario.

A questo punto, vicini allo scadere del termine massimo di durata della composizione, per lo svincolo prospettato dall'esperto nel parere reso in seno alla procedura di concessione della misura cautelare BDM, la medesima società chiede cautela sulle somme accreditate, in data 26.01.2026, su conto della società per effetto dello svincolo delle garanzie ulteriori in essere (pegno titoli SWAP per il controvalore di € 300 k rilasciato dalla *Parte_1* a favore del mutuo SUPPORTER HOTEL SRL).

Tali somme, destinate in sede di composizione alla transazione fiscale a garanzia di un debito privilegiato non ancora soddisfatto alla attualità, vedono la verosimile aggressione da parte dell'istituto di credito presso il quale il conto è stato acceso che, a mezzo di compensazioni, verrebbe ad estinguere l'ulteriore esposizione che vanta nei confronti dalla *Parte_1*. Medesimo rischio, in ragione della disponibilità delle somme su conto della società, ravvisa la ricorrente rispetto ai restanti creditori chirografari non aderenti

2. Quanto alla ammissibilità di un provvedimento cautelare inibitorio del medesimo contenuto delle misure protettive ma oltre il termine previsto dall'articolo 19 comma 5 CCI questo Giudice ha avuto modo di esprimersi richiamando il tenore dell'articolo 19 comma 4 che distingue "misure protettive" e provvedimenti cautelari" e guardando al fine delle misure che la norma circoscrive per "il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative".

Tale lettura sembra al Tribunale adito del tutto coerente con il sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'Esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute.

Nella specie che si esamina è evidente che l'esigenza cautelare si è determinata per l'imminente sopraggiungere della scadenza della composizione negoziata e necessità, per il tempo che resta, di concludere gli accordi con i restanti creditori e all' *Controparte_9* di esprimersi sulla presentata transazione fiscale.

Entro il medesimo termine, come emerso nel corso dell'udienza del 28 gennaio 2026, sarà cura della ricorrente fare istanza per la concessione delle misure premiali dando atto dell'intervenuto accordo con i creditori nelle forme di cui all'articolo 23 CCI

Ad una lettura orientata emerge che il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art. 19, comma 5, CCII va riferito alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, non si determina un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024 e Trib. Milano, 07 luglio 2024, entrambi in www.ilcaso.it)

È necessario però fare applicazione dell'art. 8 CCII, secondo cui "La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18": pertanto, considerando il termine iniziale di efficacia delle misure protettive e la data in cui termina la

composizione negoziata, le misure cautelari oggi richieste possono essere concesse sino al 6.02.2026, senza che siano superati i dodici mesi complessivi.

Anche la misura invocata si orienta alla conclusione delle trattative e degli accordi per il risanamento della realtà produttiva e non paiono lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nella alternativa liquidatoria concorsuale che è sullo sfondo.

Per i residui creditori chirografari, valutati nella loro complessità, lo scenario alternativo appare evidentemente sfavorevole.

3. Ferma la ammissibilità dello strumento, sul FUMUS (idoneità al raggiungimento dell'obiettivo del risanamento), PERICULUM (serie possibilità di aggressione) e PROPORZIONE la ricorrente e il parere dell'Esperto chiariscono:

- Le trattative sono state concluse quasi con l'intero ceto creditorio e le somme richieste in tutela sono state previste a soddisfazione della transazione fiscale presentata agli Enti in attesa di deliberazione.
- Il pericolo nasce dalla circostanza che “*[redacted], integralmente soddisfatta per il proprio credito ipotecario con il ricavato della vendita dell'hotel sia per sorte capitale che per interessi (cfr. conteggio allegato) e che vede soddisfatto il proprio credito chirografario assistito da garanzia statale di cui al finanziamento n. 10905809 con il pagamento dell'importo di Euro 345.379.00 con le somme giacenti sul conto corrente intestato alla Supporter Hotel srl e vincolato alla procedura n. 224/2025 (pagamento già autorizzato e non ancora eseguito in attesa della delibera positiva – peraltro già anticipata ma non ancora formalmente comunicata – dell'altro creditore garantito da MCC, [redacted], vanta anche un credito nei confronti della [redacted] per l'importo di Euro 10.679,78 alla data del 30.6.2025 in virtù del finanziamento n. 0IC1045695829 e di Euro 755.54, sempre alla data del 30.6.2025, per scoperto di conto corrente (si allega missiva di precisazione credito del 9.7.2025 della [redacted]). Si precisa che il detto finanziamento è assistito da garanzia MCC*”

A fronte dello svincolo dei 300.000,00 euro, costituiti in pegno a garanzia del finanziamento n. 85464 acceso presso la [redacted] dalla Supporter Hotel srl garantito, anche, da garanzia reale sull'immobile oggetto della cessione del ramo di azienda perfezionata con il richiamato atto *Per_1* del 25.9.2025 e conseguente cancellazione totale, tali somme depositate su conto [redacted] è stato anticipato che formeranno oggetto di operazione di compensazione con debito [redacted] di euro 10.000,00 circa, così escludendo parte della disponibilità al pagamento dell'ERARIO, come invece prospettato in transazione fiscale.

- In una analisi di proporzione del sacrificio richiesto, deve ritenersi che il creditore [redacted] garantito ipotecario ha ricevuto soddisfazione con maggiori esborsi per la procedura per euro 13.099,00 (interessi sul credito non contemplati), ha somme vincolate per credito chirografario garantito dallo Stato (garanzia non escussa) con alta percentuale di soddisfazione, l'[redacted], ad oggi, non ha definito gli accordi con la ricorrente e percepito somme per la composizione e superamento della crisi.

Accordare le invocate misure e richiedere al creditore [redacted] nonché agli altri creditori chirografari non ancora aderenti di sacrificare la soddisfazione immediata/autonoma del proprio credito è proporzionale, anche in ragione della esposizione portata dai richiamati creditori, alla conclusione degli accordi con tutti i creditori e l'adesione dell'[redacted] alla proposta transattiva.

A riscontro della valutazione dell'Esperto va segnalato che anche per i creditori interessati alla misura, [redacted] e creditori chirografari, non è emerso il significativo pregiudizio che il provvedimento cautelare richiesto viene a determinare, non essendo neppure intervenuti nel corso dell'udienza fissata per il contraddittorio.

	[REDACTED]
	[REDACTED]
J.F.	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
Mercedes-	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED] [REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
C'	[REDACTED] [REDACTED]

	—

il divieto delle azioni esecutive e cautelari sulle somme ACCREDITATE quale controvalore dei titoli di pegno sul c/c acceso presso la medesima ed intestato alla

Il tutto fino al termine ultimo della composizione negoziata fissato nel giorno 6 febbraio 2026.

MANDA all’Esperto di segnalare tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure cautelari o l’abbreviazione della loro durata.

AUTORIZZA l’Esperto agli adempimenti connessi alla conclusione delle trattative e deposito dell’accordo definitivo come specificato nella parte motiva.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza all’Esperto e per la comunicazione al RR II per la pubblicazione entro il giorno successivo al deposito a norma dell’articolo 19 comma 7 CCI.

MANDA alla società ricorrente per la comunicazione a tutti i creditori incisi dalla misura fornendone prova con deposito entro il giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.

Nulla sulle spese.

Lanciano, 29 gennaio 2026

Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso